

N. 05002/2015REG.PROV.COLL.  
N. 07883/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7883 del 2012, proposto da:  
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Dragonetti,  
con domicilio eletto presso Vania Romano in Roma, viale G. Mazzini n. 6;

***contro***

Madaga s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Caruso e  
Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso lo Studio Legale  
Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

Consorzio Unitario Coop. Casa, rappresentato e difeso dall'avv. Gilberto  
Mercuri, con domicilio eletto presso Paolo D'Agostini in Roma, via  
Girolamo Da Carpi, n. 6;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III, n. 00525/2012, resa tra le  
parti, concernente variante al permesso di costruire.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Madaga s.r.l. e di Consorzio  
Unitario Coop. Casa.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2015 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Domenico Dragonetti, Gilberto Mercuri e Massimo Felice Ingravalle.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il Consorzio Unitario Cooperativa Casa ha ottenuto il permesso di costruire una serie di villette a schiera nell'ambito di un'area inclusa nel PEEP del Comune di Foggia.

Prima di iniziare i lavori il detto Consorzio ha chiesto una variante al permesso di costruire e una modifica alla viabilità del PEEP relativa alla via M. Regina.

Le domande sono state accolte con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Speciale del Piano 19/8/2010 n. 713.

La Madaga s.r.l., assegnataria di due lotti confinanti con l'area interessata dal permesso di costruire rilasciato al Consorzio Unitario Cooperativa Casa, ha reputato tale determinazione e il sottostante verbale dell'Ufficio di Piano, datato 20/3/2010, illegittimi, per cui li ha impugnati davanti al T.A.R. Puglia – Bari.

Con appositi motivi aggiunti la Madaga s.r.l. ha, poi, esteso l'impugnazione alla delibera della Giunta Municipale 9/5/2011 n. 54 e a quella del Consiglio Comunale 24/6/2011 n. 49, finalizzate ad introdurre una variante al PEEP, giudicata dalla ricorrente pregiudizievole per i propri interessi.

La Sezione III del T.A.R. adito, con sentenza 8/5/2012 n. 525, ha accolto ricorso e motivi aggiunti, annullando, di conseguenza, gli atti con i medesimi gravati.

Ritenendo la sentenza ingiusta il Comune di Foggia l'ha impugnata deducendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere la

determinazione adottata dal Dirigente dell'Ufficio Speciale del Piano viziata da incompetenza e illustrando, inoltre, le ragioni che a suo dire militerebbero a favore della legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio la Madaga s.r.l. e il Consorzio Unitario Cooperativa Casa la prima per resistere all'appello, il secondo in funzione adesiva.

La Madaga ha anche depositato memoria difensiva.

Alla pubblica udienza del 13/10/2015, dove l'appellante è stata avvisata di un possibile profilo di inammissibilità dell'appello, connesso alla mancanza di specifiche censure avverso la sentenza impugnata, la causa è passata in decisione.

Il Collegio rileva, d'ufficio, l'inammissibilità dell'appello.

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del c.p.a., nell'atto d'appello devono essere indicate "le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata".

L'inosservanza di tale onere determina, per pacifica giurisprudenza, l'inammissibilità dell'impugnazione (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 24/3/2015 n. 1575).

Nel caso di specie, l'unica censura dedotta con l'appello, contro l'impugnata sentenza, si sostanzia nel motivo con cui si rimprovera, al giudice di prime cure, di aver erroneamente ravvisato, nella determinazione dirigenziale n. 713/2010, un inesistente vizio di incompetenza.

Senonché la censura è inammissibile, atteso che dalla lettura della impugnata decisione non emerge, in alcun modo, che il TAR barese abbia riscontrato un vizio di incompetenza.

Per il resto l'appellante non ha prospettato, nei confronti della pronuncia di che trattasi, alcuna specifica doglianza.

Da qui il rilevato ostacolo di rito ad una pronuncia sul merito.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza, nei confronti della Madaga s.r.l., mentre possono essere

compensati nei riguardi del Consorzio Unitario Cooperativa Casa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),  
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,  
lo dichiara inammissibile.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della  
Madaga s.r.l., liquidandole forfettariamente in complessivi € 1500/00  
(millecinquecento) oltre accessori di legge.

Compensa le suddette spese nei riguardi del Consorzio Unitario  
Cooperativa Casa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2015  
con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Raffaele Potenza, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 03/11/2015**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**